



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

## Provincia di Lucca

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 22 del 16/05/2023**

**OGGETTO: Adeguamento del regolamento TARI alle previsioni della delibera n.15/2022 di Arera**

L'anno duemilaventitré addi sedici del mese di maggio alle ore 17:00 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
CONSIGLIERE ANZIANO	GALLENi ELISA	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA	Si	
PRESIDENTE	Pellegrini Michele	Si	
CONSIGLIERE	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	MAGGI DUILIO		Si
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	BURATTI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE		Si
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Tommasi Emanuele	Si	
CONSIGLIERE	Galleni Daniele Gianluca	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assume la Presidenza il Sig. MICHELE PELLEGRINI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO LUCA LAZZARINI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Pellegrini** concede la parola al **Vice Sindaco Mazzoni** che relaziona sull'argomento;

Seguono gli interventi del **Consigliere Buratti** e del **Vice Sindaco Mazzoni** tutto come riportato integralmente nel video e nel verbale di successiva approvazione;

Al termine:

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

**CONSIDERATO** che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 comprese le disposizioni relative alla parte sanzionatoria, nonché le disposizioni vigenti in materia e quelle con esse compatibili;

**CONSIDERATO** che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

**RILEVATO** che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono anche alla corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico per la durata di anni 5 (art. 238, comma 10);

L'articolo 14 della legge 118/2022 ha modificato quanto sopra, stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni ed eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico;

**DATO ATTO** che ad opera della deliberazione n. 15/2022 e dell'allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha integrato le disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e sostenibilità nell'erogazione di detto servizio, come già disciplinate con la deliberazione n. 444/2019, con cui aveva introdotto la cd "carta dei servizi";

**ATTESO** che la citata deliberazione n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)*", unitamente al relativo Allegato (cd TITR 444), aveva già individuato "*gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*", avviando, appunto, l'individuazione di elementi relativi alla qualità minima del servizio e alle modalità utili per una corretta comunicazione agli utenti;

**RAMMENTATO** che, nel rispetto delle indicazioni dettate da ARERA con i documenti sopra riportati, i gestori del servizio rifiuti e quelli di gestione delle tariffe TARI, compresi i Comuni, erano tenuti ad rendere disponibili per tutti gli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche, le informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio, nonché al pagamento della TARI, attraverso il sito internet istituzionale;

**EVIDENZIATO**, altresì, che le norme di trasparenza avevano già imposto l'obbligo di emissione di bollette chiare e trasparenti, così da facilitare la comprensione della determinazione dell'onere a carico di ogni utenza;

**RILEVATO** che in conformità alla "carta dei servizi", i Comuni già erano tenuti a mettere a disposizione sul proprio sito, tutti i moduli relativi alla gestione della TARI, dai moduli di reclamo, fino alle specifiche modalità di realizzazione dei servizi di raccolta e di spazzamento, nell'intento di conseguire gli obiettivi di trasparenza stabiliti dalla medesima ARERA;

**CONSIDERATO** che le nuove previsioni dettate dall'Autorità hanno un impatto ancor più rilevante sulla gestione della TARI, in quanto sortiscono un impatto non indifferente sui regolamenti comunali per l'applicazione della tassa;

**VERIFICATO** che le indicazioni fornite da ARERA non sempre sono coerenti con le previsioni normative dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, con particolare riferimento alla Legge n. 147/2013 e s.m.i. ed alla Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

**RILEVATO** che, di fatto, ARERA non ha potere legislativo, pur avendo la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della Legge n. 205/2017, evidenziando il contrasto fra la normativa tributaria del legislatore nazionale e la disciplina prevista dall'Autorità;

**RITENUTO**, tuttavia, opportuno, adeguare le disposizioni del regolamento TARI alle previsioni di ARERA, quando l'intervento di modifica non contrasta con i principi che reggono la materia tributaria;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per le quali si rende opportuno procedere all'adeguamento del regolamento TARI riguardano le seguenti fattispecie:

1. il termine entro il quale presentare la dichiarazione TARI per inizio/variazione/cessazione dell'occupazione e/o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF;
2. la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione, quanto in aumento del tributo dovuto, in conformità all'art. 11 del TQRIF;
3. la gratuità del versamento, prevedendo la possibilità di pagare con F24, oltre che attraverso la piattaforma dei pagamenti di PagoPA, adeguando il regolamento TARI all'art. 24 TQRIF;
4. la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA all'art. 27. 1 del TQRIF;
5. la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente, con possibilità di compensazione nella prima bolletta utile, come indicato all'art. 28.1

del TQRIF;

**RILEVATO** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**CONSIDERATO** che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "*A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";

**CONSIDERATO**, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Ritenuto** necessario riportare per maggiore chiarezza nell'allegato A il testo a fronti contrapposti, fra quanto vigente e quanto modificato con la presente deliberazione e meglio evidenziato nel testo coordinato dell'allegato B;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 01.03.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2023/2025;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente delibera;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Con** sette (7) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (**Buratti, Tommasi, Galleni D. e Seveso**) espressi per alzata di mano dagli undici (11) Consiglieri presenti e sette (7) votanti (compreso il **Sindaco**):

## **D E L I B E R A**

1. **Di dare atto che** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** pertanto le modifiche al Regolamento TARI come da allegato A parte integrante della presente deliberazione;
3. **Di prendere atto** del testo coordinato del Regolamento TARI a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento di cui all'allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
4. **Di prendere atto** che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
5. **Di dare atto che** la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

Indi, su proposta del Presidente, con sette (7) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (**Buratti, Tommasi, Galleni D. e Seveso**) espressi per alzata di mano dagli undici (11) Consiglieri presenti e sette (7) votanti (compreso il **Sindaco**):

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI'**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE MICHELE PELLEGRINI</b>	<b>IL SEGRETARIO LUCA LAZZARINI</b>
---	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO  
LUCA LAZZARINI**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*